

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4350

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 ottobre 2003 (v. stampato Senato n. 1989)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 6 ottobre 2003*

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatta a Roma il 4 luglio 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 della Convenzione stessa.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**CONVENZIONE CONSOLARE
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E
LA GRANDE GIAMAHIRIA ARABA LIBICA POPOLARE SOCIALISTA**

**Il Governo della Repubblica italiana
e la Grande Giamahiria Araba Libica Popolare Socialista**

**Nell'intento di migliorare, completare e precisare le condizioni di esercizio della
protezione consolare nei confronti dei propri cittadini,**

hanno convenuto quanto segue:

**Art. 1
(Finalità della Convenzione)**

**Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione sulle Relazioni
Consolari firmata a Vienna il 24 Aprile 1963, che le parti contraenti decidono, con la
presente Convenzione, di applicare nei loro rapporti reciproci, ed intendendo altresì
confermare, completare od estendere tali disposizioni, considerato l'Art. 73, par. 2 della
succitata Convenzione di Vienna, le parti contraenti della presente Convenzione
hanno concordato gli articoli seguenti.**

Articolo 2
(Definizioni)

Ai fini della presente Convenzione, i seguenti termini si intendono come precisato qui di seguito :

- a) per "Ufficio consolare" si intende ogni Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;
- b) per "circostrizione consolare" si intende il territorio assegnato ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;
- c) per "capo dell'Ufficio consolare" si intende la persona incaricata di agire in detta qualità;
- d) per "funzionario consolare" si intende ogni persona, ivi compreso il titolare dell'Ufficio consolare, incaricata in detta qualità dell'esercizio delle funzioni consolari;
- e) per "impiegato consolare" si intende ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;
- f) per "membro del personale di servizio" si intende ogni persona assegnata al servizio domestico di un Ufficio consolare;
- g) per "membri dell'Ufficio consolare" si intende i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;
- h) per "membri del personale consolare" si intendono i funzionari consolari diversi dal titolare dell'Ufficio consolare, dagli impiegati consolari e dai membri del personale di servizio;
- i) per "membro del personale privato" si intende una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare.
- j) per "locali consolari" si intendono gli edifici o le parti di edifici e di terreno attinente utilizzati, quale che sia il loro proprietario, unicamente ai fini dell'Ufficio consolare;
- k) per "archivi consolari" si intendono tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri dell'Ufficio consolare, nonché il materiale della cifra, gli schedari ed il mobilio destinato alla loro protezione e conservazione.
- l) per "nave dello Stato d'invio" si intende ogni natante per la navigazione marittima e fluviale immatricolato o registrato in conformità con la legislazione dello Stato d'invio, compresi i natanti di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;
- m) per "aeromobile dello Stato d'invio" si intende ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aereomobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aereomobili militari.

Articolo 3
(Campo d'applicazione)

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano alle funzioni svolte dagli Uffici consolari istituiti da ciascuno dei due Stati sul territorio dell'altro Stato, ed all'esercizio di funzioni consolari da parte di una rappresentanza diplomatica.

Articolo 4
(Funzioni consolari)

I funzionari consolari hanno diritto di:

a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio, dei suoi cittadini e delle persone giuridiche aventi la nazionalità di detto Stato e fornire assistenza ai cittadini dello Stato predetto, nonché comunicare con essi;

b) promuovere lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei rapporti economici, commerciali, sociali, culturali, scientifici, tecnici e turistici fra lo Stato di invio e quello di residenza;

c) informarsi, con tutti i mezzi legittimi, della situazione e dell'evoluzione della vita politica, commerciale, economica, culturale e scientifica nello Stato di residenza e riferire su tali argomenti al Governo dello Stato di invio;

d) svolgere indagini, con tutti i mezzi legittimi, relativamente a qualunque incidente che coinvolge gli interessi dei cittadini dello Stato di invio;

e) assistere i cittadini dello Stato di invio nei rapporti con le Autorità giurisdizionali e amministrative nello Stato di residenza e adottare, nel rispetto della prassi e procedure previste dalle leggi dello Stato di residenza, i provvedimenti per assicurare la rappresentanza legale di detti cittadini di fronte a tali Autorità; fungere da interpreti o procurare un interprete a tali persone; adottare o far adottare dalle competenti Autorità, nel rispetto delle leggi dello Stato di residenza, le misure provvisorie di salvaguardia dei diritti e interessi dei propri cittadini allorché, a causa della loro assenza o per qualsiasi altro motivo, essi non possano tutelare in tempo utile i loro diritti ed interessi.

f) esercitare le funzioni previste dalla presente Convenzione, nonché le altre funzioni attribuite dallo Stato d'invio che non sono vietate dalle leggi e dai regolamenti dello Stato ricevente o al cui esercizio lo Stato ricevente non si oppone.

Articolo 5**(Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza)**

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

- a) alle Autorità locali competenti della propria circoscrizione consolare;
- b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui ciò sia consentito dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza e dagli accordi internazionali.

Essi possono corrispondere con il Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza in caso di assenza dei rappresentanti diplomatici dello Stato di invio.

Articolo 6**(Funzioni relative alla cittadinanza ed allo stato civile)**

1. L'Ufficio consolare ha il diritto, nell'ambito della propria circoscrizione:

- a) di tenere un registro dei cittadini dello Stato di invio;
- b) di ricevere domande e dichiarazioni relative alla cittadinanza dello Stato di invio e rilasciare i relativi documenti e certificati;
- c) di ricevere, in conformità alla legge dello Stato d'invio, dichiarazioni dei cittadini di quest'ultimo concernenti lo status ed i rapporti di famiglia nonché i diritti delle persone;
- d) di registrare le nascite e le morti dei cittadini dello Stato d'invio e di rilasciare i relativi certificati;
- e) di celebrare matrimoni tra i cittadini dello Stato di invio, informandone le Autorità competenti dello Stato di residenza se le disposizioni in esso vigenti lo richiedono;
- f) di svolgere tutte le altre funzioni relative allo stato civile previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alle leggi dello Stato di residenza.

2. La registrazione, la ricezione o la comunicazione degli atti di nascita e di morte, nonché degli atti di matrimonio celebrati secondo la legge dello Stato di invio, o la ricezione di dichiarazioni relative allo status, ai rapporti di famiglia e i diritti delle persone da parte dell'Ufficio consolare non possono in nessun caso esentare una persona da qualunque obbligo ad essa imposto dalla legge dello Stato di residenza in materia di comunicazione o di registrazione presso le Autorità di quest'ultimo di nascite, morti o matrimoni o altri fatti relativi ai rapporti di famiglia e ai diritti delle persone.

Articolo 7**(Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio)**

1. I funzionari consolari, nell'ambito della propria circoscrizione, possono - conformemente alle leggi dello Stato di invio- inviare comunicazioni ai cittadini di detto Stato, incontrarsi con essi e ricevere dagli stessi dichiarazioni concernenti il servizio militare, nonché effettuare registrazioni ed emanare, anche a mezzo stampa, comunicati al riguardo.

2. Essi possono ricevere altresì dai cittadini dello Stato d'invio ogni dichiarazione prevista dalla legislazione di quest'ultimo in materia di nazionalità o concernente ogni altra materia relativa a loro diritti, obblighi o interessi.

3. I funzionari consolari possono -conformemente alle leggi dello Stato d'invio- emanare comunicati relativi alle operazioni elettorali previste dalla legge di detto Stato, ricevere dai cittadini dello stesso dichiarazioni in materia, effettuare le relative registrazioni, trasmettere a detti cittadini e ricevere da essi le attestazioni ed i certificati relativi alle operazioni in questione, e compiere ogni altra formalità relativa alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato.

Articolo 8
(Funzioni notari)

I funzionari consolari hanno il diritto:

- a) di ricevere dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle;
- b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato d'invio;
- c) di redigere ed autenticare atti e contratti che vengano conclusi tra cittadini dello Stato d'invio, nella misura in cui tali atti e contratti non concernano la costituzione o il trasferimento di diritti relativi a beni immobili situati nello Stato ricevente;
- d) di redigere ed autenticare atti e contratti che, indipendentemente dalla cittadinanza delle parti, si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato di invio o concernano diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato ovvero siano destinati a produrre i propri effetti giuridici sul territorio di detto Stato;
- e) svolgere le altre funzioni notari previste dalla legge dello Stato d'invio e che non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza;
- f) legalizzare le firme apposte su atti e documenti rilasciati dallo Stato di residenza o dallo Stato d'invio per l'uso nell'altro Stato, o rendere altrimenti validi tali atti e documenti;
- g) tradurre atti e documenti e certificare la fedeltà della traduzione, nonché rilasciare copie autentiche degli atti e documenti tradotti;
- h) richiedere copie od estratti dei pubblici registri riguardanti cittadini dello Stato d'invio nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente;
- i) ricevere, prendere in custodia o in deposito, documenti, denaro ed oggetti leciti di qualsiasi genere loro rimessi da cittadini dello Stato d'invio e per conto di questi. I beni in deposito possono essere esportati dallo Stato di residenza conformemente alle leggi e regolamenti di detto Stato.

Gli atti ed i documenti redatti, ricevuti, certificati, tradotti, autenticati, legalizzati o resi comunque efficaci dai funzionari consolari in virtù degli articoli 6 e 7 si considerano come atti ufficiali dello Stato d'invio.

Tali atti e documenti, se redatti in modo non incompatibile con la legge dello Stato di residenza, quando vengono usati nello Stato ricevente hanno la stessa validità dei corrispondenti atti redatti dalle Autorità competenti dello Stato ricevente.

Articolo 9
(Testimonianze e notifica di atti)

Su richiesta delle Autorità competenti dello Stato d'invio, i funzionari consolari hanno il diritto di:

- a) assumere le deposizioni delle persone la cui testimonianza è richiesta in rapporto ad un procedimento amministrativo o giudiziario pendente dinanzi a giudici dello Stato d'invio;
- b) notificare atti giudiziari o altri atti ai cittadini dello Stato di invio nei limiti consentiti dalla legge dello Stato di residenza.

Articolo 10
(Rilascio di passaporti e visti)

I funzionari consolari hanno il diritto di :

1. rilasciare, rinnovare, estendere, modificare e revocare passaporti ed altri documenti di viaggio dei cittadini dello Stato di invio.
2. rilasciare, estendere, ritirare o annullare visti alle persone che desiderino recarsi nello Stato di invio, oppure attraversarlo.

Articolo 11
(Tutela e curatela)

1. Le Autorità competenti dello Stato di residenza devono comunicare all'Ufficio consolare, non appena possibile, i casi di cittadini dello Stato d'invio minori o incapaci, per i quali sia necessario nominare un tutore o un curatore.
2. I funzionari consolari hanno il diritto di proteggere i diritti e gli interessi dei minori e degli incapaci cittadini dello Stato d'invio e, a tal fine, per quanto non vi si oppongano le leggi dello Stato di residenza, possono provvedere all'istituzione di tutele o curatele nei confronti di tali persone e vigilare sullo svolgimento di tali attività.

Articolo 12
(Misure riguardanti decessi e successioni)

1. Ogni decesso di cittadini dello Stato d'invio avvenuto nel territorio dello Stato di residenza deve essere comunicato senza indugio all'Ufficio consolare dello Stato di invio da parte della competente Autorità dello Stato di residenza che ne sia venuta a conoscenza. Su richiesta dell'Ufficio consolare, quest'ultima trasmette gratuitamente il certificato di morte della persona di cui trattasi.

2. Nel caso di morte di cittadini dello Stato d'invio che hanno lasciato beni nello Stato ricevente senza avere in questo Stato eredi o esecutori testamentari, le Autorità competenti dello Stato di residenza, quando di ciò siano venute a conoscenza, devono altresì informare nel più breve tempo possibile l'Ufficio consolare e procedono all'inventario dei beni nonché all'apposizione di sigilli. Ai funzionari consolari è consentito presenziare a tali operazioni.

3. Se un cittadino dello Stato d'invio è erede o legatario di beni siti nello Stato ricevente, qualunque sia la cittadinanza della persona deceduta, ed il predetto erede o legatario non si trovi nel territorio dello Stato ricevente, le Autorità competenti dello Stato ricevente, avutane notizia, ne danno comunicazione senza indugio all'Ufficio consolare.

4. I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere eredità o legati che, nello Stato ricevente, competono a cittadini dello Stato d'invio i quali non siano residenti permanenti nello Stato ricevente e possono trasferire agli aventi diritto i relativi beni ovvero l'equivalente in denaro.

5. Qualora un cittadino dello Stato d'invio sia erede o legatario di persona che abbia lasciato beni all'interno dello Stato ricevente e detto cittadino non sia in grado di fare valere nello Stato ricevente, in sede giudiziaria o amministrativa, i propri diritti di erede o di legatario, i funzionari consolari hanno il diritto di rappresentare il cittadino stesso per far valere tali diritti.

6. Qualora un cittadino dello Stato d'invio deceda mentre soggiorna temporaneamente nello Stato ricevente, i funzionari consolari, in mancanza di congiunti o di legali rappresentanti di detto cittadino, hanno il potere di prendere in consegna i beni del *de cuius* e di trasferirli all'avente diritto dopo aver provveduto al pagamento degli eventuali debiti, sino a concorrenza dei beni presi in consegna.

7. I funzionari consolari, nell'esercizio delle funzioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo, sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente.

Articolo 13**(Notifica di arresto, detenzione, espulsione e visite)**

1. In tutti i casi in cui un cittadino dello Stato d'invio è sottoposto ad arresto, fermo, detenzione o a qualsiasi altra forma di privazione o limitazione della libertà personale, le Autorità competenti dello Stato di residenza devono immediatamente - e comunque entro due giorni - informare l'Ufficio consolare dello Stato d'invio, fornendogli gli elementi idonei a qualificare i fatti che hanno determinato tali provvedimenti.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di visitare i cittadini dello Stato d'invio in stato d'arresto, fermo, detenzione o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale, ovvero a carcerazione, colloquiare e comunicare con loro nella lingua dello Stato d'invio e fornire ad essi l'assistenza legale. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, a seguito della richiesta di visita formulata dai funzionari consolari, devono consentire l'effettuazione della visita entro dodici giorni dalla comunicazione prevista al paragrafo 1, ed in seguito devono consentire che detta visita abbia luogo almeno due volte al mese. Il funzionario consolare può assistere alle fasi pubbliche di qualunque procedimento legale.

3. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono immediatamente mettere al corrente i cittadini dello Stato d'invio, che si trovano in stato d'arresto, fermo, detenzione, o sottoposti ad altre misure limitative della libertà personale ovvero a carcerazione, dei diritti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e devono consentire l'inoltro al cittadino, senza indugio, di ogni comunicazione dell'Ufficio consolare, nonché l'inoltro all'Ufficio consolare di ogni comunicazione del cittadino stesso.

4. Nel caso di cittadini dello Stato d'invio, a cui all'interno della circoscrizione consolare sia stato intimato dalle Autorità dello Stato di residenza di lasciare il territorio dello Stato o nei cui confronti sia stato emesso provvedimento d'espulsione, le Autorità dello Stato ricevente devono comunicare previamente all'Ufficio consolare l'adozione di tali provvedimenti. Qualora l'espulsione o l'allontanamento possano essere motivati da gravi motivi d'ordine pubblico o di sicurezza nazionale, la comunicazione potrà essere effettuata contemporaneamente all'emissione del provvedimento.

I funzionari consolari, nell'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo, devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ricevente, restando inteso che tali disposizioni devono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo.

Articolo 14**(Rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio)**

1. Qualora cittadini dello Stato d'invio non siano in grado di tutelare tempestivamente i propri diritti ed interessi, a causa di assenza o di altre ragioni, i funzionari consolari possono rappresentare detti cittadini davanti al Tribunale o ad altri organi dello Stato ricevente, oppure assicurare che essi siano adeguatamente rappresentati fino al momento in cui gli stessi cittadini non nominino un proprio rappresentante o possano tutelare personalmente i propri diritti ed interessi.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo i funzionari consolari sono tenuti ad osservare le leggi ed i regolamenti dello Stato ricevente.

Articolo 15**(Assistenza ai cittadini dello Stato d'invio)**

1. I funzionari consolari hanno il diritto di interessarsi delle condizioni di soggiorno e di lavoro dei cittadini dello Stato d'invio che si trovano nello Stato ricevente e di prestare ad essi la necessaria assistenza.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere alle Autorità competenti dello Stato ricevente di collaborare alla ricerca del recapito dei cittadini dello Stato d'invio dei quali si ignora la località in cui si trovino. Le Autorità competenti dello Stato ricevente devono fornire ogni possibile indicazione a tal fine.

3. Le Autorità competenti dello Stato ricevente, dopo essere venute a conoscenza di incidenti che hanno causato il decesso, la scomparsa o il ferimento grave di cittadini dello Stato d'invio, devono immediatamente mettere al corrente l'Ufficio consolare. I funzionari consolari hanno il diritto di richiedere che le Autorità competenti dello Stato ricevente forniscano notizie sulle circostanze relative all'incidente e prendano le necessarie misure per proteggere i diritti e gli interessi dei cittadini lesi.

Articolo 16**(Assistenza alle navi dello Stato d'invio)**

1. Quando una nave dello Stato d'invio giunge in un porto (termine che indica tutti i luoghi in cui una nave può recarsi) dello Stato ricevente, il funzionario consolare nella cui circoscrizione il porto è situato, ha il diritto, nel rispetto delle procedure locali, di svolgere liberamente le funzioni indicate nel presente articolo. Il funzionario consolare può chiedere l'assistenza delle Autorità competenti dello Stato ricevente per qualsiasi materia relativa all'esercizio di dette funzioni. Dette Autorità devono prestargli l'assistenza richiesta, salvo il caso in cui abbiano speciali ragioni che giustifichino pienamente il rifiuto di prestare assistenza in un caso particolare.

2. A tal fine, il funzionario consolare può recarsi personalmente a bordo della nave dopo che essa è stata ammessa alla libera pratica.

3. Nel rispetto delle norme d'ingresso nel territorio e dei regolamenti portuali, il comandante della nave ed i membri dell'equipaggio possono comunicare con i funzionari consolari e recarsi all'Ufficio consolare.

4. Il funzionario consolare può interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative alla nave stessa, alle merci, al suo itinerario ed in genere facilitare l'arrivo e la partenza della nave.

5. Il funzionario o l'impiegato consolare possono accompagnare il comandante od i membri dell'equipaggio davanti all'Autorità giudiziaria e altre Autorità locali, prestare loro l'assistenza necessaria -compresa l'assistenza legale- e fungere da interprete nei rapporti tra loro e le dette Autorità. Tali diritti non possono essere in alcun modo limitati, salvo che sia diversamente disposto dalle leggi del territorio nei casi che interessino la sicurezza dello Stato.

6. Il funzionario consolare può dirimere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, ivi comprese quelle relative alle paghe ed ai contratti d'ammolamento e prendere misure per l'ingaggio ed il licenziamento del comandante e dei membri dell'equipaggio. Egli può inoltre prendere le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo.

7. Il funzionario consolare può, qualora sia necessario, disporre per il ricovero in ospedale ed il rimpatrio del comandante o dei membri dell'equipaggio.

8. Il funzionario consolare può ricevere, redigere, autenticare, trasmettere i documenti della nave o gli altri atti e documenti previsti dalle leggi e disposizioni dello Stato d'invio relativi alla proprietà, oppure procedere all'iscrizione o alla cancellazione dal Registro dello Stato d'invio, ed all'iscrizione o cancellazione d'ipoteche.

9. Inoltre, il funzionario consolare può prendere misure per l'attuazione delle norme della legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione.

Articolo 17**(Giurisdizione a bordo della nave)**

1. Le Autorità giudiziarie e le altre Autorità competenti dello Stato ricevente, qualora intendano adottare misure coercitive o procedere a particolari ispezioni nei confronti delle navi dello Stato d'invio o a bordo delle navi suddette, devono mettersi previamente al corrente l'Ufficio consolare al fine di consentire ai funzionari consolari o ai loro rappresentanti di presenziare allo svolgimento di tali operazioni. In caso d'emergenza e qualora non sia possibile comunicare in anticipo l'adozione delle misure, le Autorità competenti dello Stato ricevente devono, dopo aver compiuto le operazioni, immediatamente informare l'Ufficio consolare e fornire tempestivamente ad esso un completo resoconto delle operazioni compiute.

2. Le regole di cui al primo paragrafo del presente articolo sono applicabili ad analoghe operazioni compiute sulla terraferma dalle Autorità competenti dello Stato ricevente relativamente alle circostanze menzionate nel primo paragrafo nei confronti del comandante della nave o di membri dell'equipaggio.

3. Le regole di cui al primo e secondo paragrafo del presente articolo non sono applicabili ai normali controlli relativi alla dogana, all'amministrazione del porto, alla quarantena o all'ingresso o uscita delle persone sul territorio, compiute dalle Autorità competenti dello Stato ricevente e non sono applicabili neppure alle operazioni compiute da dette Autorità al fine di salvaguardare la sicurezza in mare o per evitare l'inquinamento delle acque.

4. Salvo che a richiesta o col consenso del comandante della nave o dei funzionari consolari, le Autorità competenti dello Stato ricevente non possono interferire nelle questioni sorte a bordo della nave dello Stato d'invio, a meno che non si verifichino avvenimenti tali da turbare la tranquillità, la sicurezza e l'ordine pubblico.

5. Salvo che a richiesta o col consenso del comandante della nave o dei funzionari consolari, le Autorità competenti dello Stato ricevente non devono esercitare la giurisdizione in merito ad atti o reati commessi a bordo di navi dello Stato d'invio, con esclusione tuttavia dei casi seguenti: a) reati commessi da un cittadino dello Stato ricevente o reati ai danni di un cittadino dello Stato predetto; b) reati che turbino la tranquillità e la sicurezza dello Stato ricevente; c) atti o reati che violino le leggi dello Stato ricevente relative alla quarantena, all'uscita o all'ingresso di persone dal territorio dello Stato, in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, alla sicurezza in mare, alla materia doganale, all'inquinamento marino, al traffico illecito di stupefacenti ed al traffico illecito di armi; d) gli altri reati gravi per i quali le leggi dello Stato ricevente stabiliscono una pena minima non inferiore a tre anni di reclusione.

6. Le autorità competenti dello Stato ricevente non devono intervenire nel caso in cui un marittimo sia detenuto a bordo della nave per aver commesso infrazioni disciplinari, purchè tale detenzione sia conforme alle leggi dello Stato d'invio e le condizioni della detenzione non siano ingiustificatamente severe o lesive della dignità umana.

Articolo 18**(Assistenza alle navi dello Stato d'invio in caso d'avaria)**

1. Se una nave dello Stato d'invio naufraga, si incaglia o subisce altri gravi incidenti marittimi nelle acque interne o territoriali o in zone marittime immediatamente limitrofe dello Stato ricevente, l'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il fatto deve essemme informato al più presto dalle competenti autorità dello Stato ricevente.

2. Le autorità competenti dello Stato ricevente devono altresì prendere tutte le misure possibili per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni che si trovino a bordo, come pure prevenire e reprimere il saccheggio o disordini a bordo. Le suddette misure devono essere adottate anche nei riguardi di quegli oggetti appartenenti alla nave, o che formavano parte del suo carico e che siano stati allontanati dalla nave, ed essere comunicate senza indugio all'Ufficio consolare competente.

3. I funzionari consolari hanno il diritto di adottare le misure necessarie per fornire assistenza alle navi dello Stato d'invio che abbiano subito l'incidente, all'equipaggio ed ai passeggeri e possono inoltre richiedere che le Autorità dello Stato ricevente diano ogni possibile assistenza a tal fine.

4. Nel caso in cui la nave abbia fatto naufragio entro un porto o costituisce un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato ricevente, le Autorità competenti di detto Stato possono ordinare l'adozione delle misure ritenute necessarie per evitare i danni che potrebbero essere altrimenti causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.

5. Nel caso in cui la nave dello Stato d'invio che ha subito l'incidente o i beni che appartengano ad essa o le merci dalla stessa trasportate si trovino nelle vicinanze delle coste dello Stato ricevente, o siano stati trasportati in un porto di detto Stato ed il comandante della nave, o il proprietario, o l'agente della società di navigazione, o gli assicuratori interessati, non siano presenti oppure siano impossibilitati a prendere misure di custodia o ad agire, le Autorità competenti dello Stato ricevente devono informare quanto prima l'Ufficio consolare. I funzionari consolari possono rappresentare il proprietario della nave e prendere le misure appropriate a tal fine.

Le Autorità competenti dello Stato ricevente non devono applicare diritti doganali, nè altri oneri fiscali alla nave dello Stato d'invio che ha subito l'incidente, nè alle sue merci, alle provviste di bordo ed agli altri oggetti recuperati, a meno che non siano utilizzati, venduti o immessi in consumo nel territorio dello Stato ricevente, con l'esclusione delle spese di deposito, di trasporto o oneri attinenti a servizi analoghi.

Articolo 19**(Visite a navi di Stati diversi da quello d'invio)**

1. Il funzionario consolare ha diritto, purchè il comandante della nave lo consenta, di ispezionare, nei porti situati entro la sua circoscrizione, ogni nave battente qualsiasi bandiera diretta ad un porto dello Stato d'invio, al fine di assumere le informazioni necessarie per preparare e redigere quei documenti che possano essere richiesti dalla legge dello Stato d'invio come condizione per l'entrata di tale nave nei propri porti e allo scopo di fornire alle Autorità competenti dello Stato d'invio tutte le informazioni in materia di sanità od altre che le dette Autorità possano richiedere.

2. Il funzionario consolare deve agire con la massima sollecitudine possibile nell'esercitare i diritti che gli sono conferiti dal presente Articolo.

Articolo 20**(Aeromobili)**

1. Le disposizioni della presente Convenzione relative alle navi dello Stato d'invio si applicano altresì, in quanto pertinenti, agli aeromobili dello Stato predetto, nel rispetto tuttavia degli Accordi bilaterali e multilaterali in vigore tra le parti.

Articolo 21**(Funzioni consolari esercitate dalla missione diplomatica)**

1. La missione diplomatica dello Stato d'invio nello Stato ricevente può esercitare funzioni consolari in conformità con le disposizioni della presente Convenzione.

2. La missione diplomatica dello Stato d'invio è tenuta a notificare al Ministero degli Affari Esteri dello Stato ricevente i nominativi completi, la carica e il grado dei funzionari diplomatici che esercitano funzioni consolari.

Articolo 22**(Esercizio di funzioni consolari per conto di uno Stato terzo)**

1. A seguito di notifica allo Stato ricevente e a meno che quest'ultimo vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari per conto di un terzo stato.

2. Nella Gran Giamahira Araba Libica Popolare Socialista, i funzionari consolari della Repubblica Italiana esercitano funzioni consolari a favore dei cittadini di Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Articolo 23**(Competenze territoriali)**

I funzionari consolari possono esercitare le loro competenze solo nella loro circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorità dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Articolo 24

(Soluzione delle controversie)

Qualsiasi controversia tra gli Stati contraenti, relativa alla interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo, sarà risolta per le vie diplomatiche.

Qualora non fosse possibile addivenire in tal modo alla composizione della controversia, questa sarà devoluta ad un tribunale arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati da ognuna delle parti ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Nel caso che, entro due mesi dalla richiesta di una delle Parti, non si addivenga alla costituzione di un tribunale arbitrale ciascuna delle Parti potrà adire la Corte Internazionale di giustizia.

Articolo 25

(Disposizioni finali)



1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Essa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della data dello scambio degli strumenti di ratifica, ~~che avrà luogo a.....~~

2. La presente Convenzione è stipulata per una durata indeterminata. Essa potrà essere denunciata in qualsiasi momento da ciascuno degli Stati contraenti e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo a quello della sua notifica all'altro Stato.

Fatto a Beirut..... il 3 luglio 1992..... in due originali, in lingua italiana e araba, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica Italiana

Per la Grande Giama'ina
Araba Libica Popolare Socialista

PAGINA BIANCA

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0048910